



**PROVVEDIMENTO DI REVOCA IN AUTOTUTELA DELLA PROCEDURA DI GARA PER LA FORNITURA DI CLUSTER (SERVER) DI CPU E GPGPU PER IL CALCOLO PARALLELO IN RADIOMICA E MACHINE LEARNING PROCEDURA AI SENSI dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016. MEDIANTE RDO (RICHIESTA DI OFFERTA) MEPA. CIG 87531797D0.**

#### IL DIRETTORE

**VISTA** la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. "Nuove norme sul procedimento amministrativo" con riferimento all'art. 21 quinquies D. Lgs. 50 del 2016 e s.m.i. "Codice dei Contratti Pubblici";

**CONSIDERATA** La Nomina del Responsabile Unico del Procedimento, prot. 491 del 12/05/2021, con la quale si è indetta la procedura di gara in oggetto Rdo n. 2802840 sul Mepa, pubblicata altresì sul sito internet del Consiglio Nazionale delle Ricerche, [www.cnr.it/it/bandi-di-gara-e-contratti](http://www.cnr.it/it/bandi-di-gara-e-contratti), "Bandi di gara e contratti";

**ACCERTATO** che ai sensi dell'art. 21 quinquies della L. 241/1990, la Pubblica Amministrazione ha il potere di revocare in autotutela il provvedimento amministrativo per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento, al fine di perseguire il principio di buon andamento ed efficienza che deve ispirare il suo operato;

**ACCERTATO** che la revoca della gara pubblica può ritenersi legittimamente disposta dalla stazione appaltante in presenza di documentate e obiettive esigenze di interesse pubblico che siano opportunamente e debitamente esplicitate, che rendano evidente l'inopportunità o comunque l'inutilità della prosecuzione della gara stessa, oppure quando, anche in assenza di ragioni sopravvenute, la revoca sia la risultante di una rinnovata e differente valutazione dei medesimi presupposti (Tar Campania Napoli Sez. VIII 5 aprile 2012 n. 1646; Trentino Alto Adige, Trento, 30 luglio 2009 n. 228);

**ACCERTATO** che prima del perfezionamento del documento contrattuale, l'aggiudicazione è pacificamente revocabile (Cons. St., sez. III, 13 aprile 2011, n. 2291);

**DATO ATTO CHE** l'autotutela è definita come la "possibilità per la pubblica amministrazione di risolvere i conflitti attuali o potenziali eventualmente insorgenti con i soggetti interessati dai suoi provvedimenti, senza che sia necessario l'intervento di un giudice" e come quindi "quell'attività discrezionale della Pubblica Amministrazione attraverso la quale essa provvede, di propria iniziativa e senza contraddittorio con gli interessati a rimuovere unilateralmente gli ostacoli che si frappongono fra un provvedimento amministrativo ed il risultato cui esso mira";

**PRECISATO** che la revoca, di cui sopra, comporta l'interruzione della intera procedura anche sul Mepa;

**CONSIDERATO CHE** sono intercorse nuove urgenze nella programmazione degli acquisti, con maggiori priorità rispetto all'acquisto in oggetto del CLUSTER (SERVER) DI CPU E GPGPU PER IL CALCOLO PARALLELO IN RADIOMICA E MACHINE LEARNING e che quindi l'amministrazione si riserva di decidere successivamente ad una nuova emissione di Rdo per l'acquisto in oggetto;

#### DISPONE

Per tutte le motivazioni riportate in premessa:

- di revocare in autotutela, anche ai sensi dell'art. 21 quinquies legge 241/1990 e s.m.i., la nomina del Rup, la RDO soprarichiamata e tutti i documenti ad essa collegati;
- di procedere alla revoca informatizzata su Mepa della RdO n. 2802840;
- di dare inoltre atto che, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il presente provvedimento sarà pubblicato sul profilo del committente, sito internet del Consiglio Nazionale delle Ricerche, [www.cnr.it/it/bandi-di-gara-e-contratti](http://www.cnr.it/it/bandi-di-gara-e-contratti), "Bandi di gara e contratti" – di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

IL DIRETTORE  
Dott. Marcello Mancini